SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Programma Regionale

SARDEGNA FESR 2021-2027

VOUCHER STARTUP

INCENTIVI PER LA COMPETITIVITÀ DELLE STARTUP INNOVATIVE

FAQ
al 29 aprile 2026

Q1. L'**Avviso pubblico** "Voucher Startup" indica al punto "Modalità Presentazione domanda" il link al sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna https://sipes.regione.sardegna.it/sipes/login.xhtm per la compilazione e l'invio della domanda, mentre nelle **Diposizioni attuative** all'ART 10 – "Modalità e termini di presentazione della domanda" è indicato un link differente https://sipes.regione.sardegna.it/sipes-be/login.xhtml.

Quale è il link corretto?

R1. Il link corretto al sistema informatico (SIPES) della Regione Autonoma della Sardegna per la candidatura è il seguente:

https://sipes.regione.sardegna.it/sipes

Q2. Le Disposizioni Attuative e l'Allegato 3 – Criteri di ammissibilità e rendicontazione indicano che gli apporti in natura sotto forma di prestazione volontaria di lavoro non retribuito sono calcolati nel limite massimo del 15% dell'ammontare dei costi diretti ammissibili e riconosciuti (costi per investimenti materiali e immateriali, costi per servizi, costi del personale tecnico).

I costi degli apporti in natura sotto forma di prestazione volontaria di lavoro non retribuito devono essere già ricompresi nel totale dei costi diretti ammissibili su cui viene poi calcolato il massimale del 15%?

R2. No, i costi degli apporti in natura sotto forma di prestazione volontaria di lavoro non retribuito non sono computabili ai fini della determinazione dell'ammontare dei costi diretti ammissibili sul quale viene calcolato il limite massimo del 15%.

La percentuale massima del 15% deve pertanto essere calcolata su un valore dei costi diretti ammissibili comprendenti i costi per investimenti materiali e immateriali, i costi per servizi e, se previsti, i costi del personale tecnico dipendente coinvolto nel WP.

Viceversa, la percentuale massima del 7% per le spese generali deve essere calcolata sul sull'intero totale dei costi diretti ammissibili, comprendenti i costi per investimenti materiali e immateriali, i costi per servizi e il costo del personale tecnico (inteso come somma tra il costo dei dipendenti coinvolti nel WP e le prestazioni volontarie di lavoro non retribuito).

Q3. Considerato che la voce di costo "B. Costi per Servizi", prevista dall'art. 8 delle Disposizioni attuative e al punto 2 "Costi ammessi al contributo" dei "Criteri di ammissibilità dei costi e di rendicontazione", parrebbe includere i soli servizi di consulenza resi dal personale dei fornitori terzi individuati, non è chiaro se possano essere previste, ed eventualmente dove possono essere inserite, le spese per i più comuni servizi di natura digitale che non richiedono per la loro fruizione/erogazione l'intervento di personale dedicato.

A tal proposito, si chiede se le spese per i più comuni servizi di natura digitale ad esempio soluzioni SaaS, piattaforme di progettazione grafica, strumenti di debugging rientrano nella categoria di costo B. Costi per Servizi" o nella categoria di Costo A. Costi per investimenti materiali e immateriali", tipologia di costo i. "macchinari, strumenti e attrezzature, prodotti informatici…".

R3. La tipologia di costo **"i. macchinari, strumenti e attrezzature, prodotti informatici**" strettamente connessi all'attività dell'impresa per l'attuazione ed erogazione del nuovo servizio/prodotto" ammette investimenti materiali e immateriali sia di natura hardware che software.

In particolare, nella tipologia "strumenti" possono rientrare le strumentazioni informatiche di tipo hardware (tra cui, a puro titolo esemplificativo non esaustivo: laptop, schede grafiche, server fisici, etc).

Nella tipologia "prodotti informatici" possono essere ricomprese le spese di natura software, come ad esempio i **più comuni servizi di natura digitale**, acquisibili anche sotto forma di licenza d'uso permanente o temporanea,

purché direttamente e strettamente connessi alla realizzazione tecnica delle attività previste dal Piano di Utilizzo del Voucher, anche nella previsione che il costo sostenuto si configuri come un abbonamento e/o canone.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, si ricorda che ciascun singolo documento fiscale di riferimento deve avere un importo imponibile minimo di 200,00 euro; nel caso di prodotti informatici con licenza d'uso temporanea, le spese possono essere ritenute ammissibili esclusivamente per il periodo per cui i prodotti informatici sono utilizzati per il Piano di Utilizzo del Voucher.

Ulteriori spese, riconducibili ad esempio ad abbonamenti, noleggi e canoni, connesse per natura allo svolgimento del piano **ma non imputabili** con criteri oggettivi ed in maniera univoca alla realizzazione **tecnica del piano**, possono invece essere inquadrate all'interno della voce D. Spese generali, per un massimo del 7% dei costi diretti ammissibili.

Si coglie l'occasione per precisare che la voce di costo **"B. Costi per Servizi"** comprende esclusivamente i servizi di consulenza resi dal personale dei fornitori terzi individuati e quindi riconducibili ad un determinato costo orario. I servizi individuati dovranno essere ricompresi nel **"Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le Imprese"**, nel pieno rispetto della tipologia di soggetti a cui si intende affidarli, dei requisiti e dei criteri in esso stabiliti.

Q4. Una startup interessata a partecipare al bando presenta, nella propria compagine sociale, una società fiduciaria. L'art. 3, comma 2, lett. h) delle disposizioni attuative prevede che tale situazione sia ammessa a condizione che venga fornita "evidenza completa di tutti i fiducianti", corredata da documentazione idonea a dimostrare in modo chiaro e verificabile l'identità dei fiducianti e la struttura proprietaria della società.

Si richiede pertanto di specificare:

- cosa debba intendersi per "evidenza completa di tutti i fiducianti";

- quali documenti siano ritenuti idonei a comprovare l'identità dei fiducianti e la relativa struttura proprietaria (a titolo esemplificativo: dichiarazione sostitutiva resa dalla società fiduciaria, copia dei mandati fiduciari, visure camerali, certificazioni notarili o altra documentazione equivalente).

R4. Per "evidenza completa di tutti i fiducianti" si deve intendere l'indicazione integrale di tutti i soggetti per conto dei quali la società fiduciaria detiene partecipazioni nell'impresa richiedente, con specificazione:

- delle generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale per le persone fisiche; denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA per le persone giuridiche);
- della quota di partecipazione imputabile a ciascun fiduciante detenuta indirettamente tramite la società fiduciaria;
- dell'identificazione del titolare effettivo[1], secondo i criteri previsti dalla normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007[2].

La "documentazione idonea" deve essere sufficiente, esaustiva e in grado di consentire all'ente concedente di verificare la veridicità e la completezza delle informazioni sopra riportate. L'impresa proponente dovrà, pertanto, richiedere alla società fiduciaria documenti quali:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla società fiduciaria, attestante la lista completa dei fiducianti e le rispettive quote di partecipazione.
- copia dei mandati fiduciari o estratti degli stessi, ovvero altra documentazione ufficiale equivalente, contenente gli elementi necessari per ricostruire i rapporti fiduciari e la titolarità reale delle partecipazioni.

[1] Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Decreto Legislativo 231/2007:

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

[2] Secondo la normativa attuativa (in particolare il DM MEF n. 55/2022 e i decreti operativi successivi), sono tenuti alla comunicazione dei titolari effettivi sull'apposito registro ex art. 21 del Decreto Legislativo 231/2007 anche i "trust e istituti giuridici affini al trust". Nel sistema italiano, il mandato fiduciario è stato qualificato dalla normativa come istituto giuridico affine al trust.

- certificazioni notarili o altra documentazione equivalente che confermi la struttura proprietaria e l'assetto di controllo, ove applicabile.
- visure camerali aggiornate della società fiduciaria e dei fiducianti (se questi ultimi sono persone giuridiche).

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di richiedere integrazioni documentali qualora la documentazione prodotta non risulti sufficiente a garantire la chiara identificazione dei fiducianti e la completa ricostruzione della struttura proprietaria.

Q5. Un soggetto che è socio dell'impresa beneficiaria può essere fornitore nell'ambito del Piano di Utilizzo del Voucher?

R5. In linea generale, no. Il punto 1.6 dell'Allegato 3 vieta qualsiasi spesa sostenuta dalla beneficiaria nei confronti di fornitori che abbiano nella loro compagine dei propri soci, a prescindere dalla quota detenuta e dalla natura giuridica del soggetto (privata, pubblica, no-profit, di ricerca). Il divieto opera in modo oggettivo: è sufficiente la qualità di socio per rendere la spesa inammissibile.

Il punto 1.6 prevede tuttavia due eccezioni, applicabili esclusivamente a **persone fisiche socie**, non a enti o società:

a) i soci persone fisiche senza cariche sociali possono prestare la propria attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o determinato), secondo le modalità previste al punto 2.3 dell'Allegato 3;

b) i soci persone fisiche (compresi i soci amministratori) possono fornire apporti in natura sotto forma di prestazione volontaria non retribuita, nel limite massimo del 15% dei costi diretti ammissibili, purché riferiti ad attività tecniche previste dal Piano di Utilizzo del Voucher.

Q6. Un organismo di ricerca che è socio dell'impresa beneficiaria con una quota minoritaria può essere fornitore di servizi nell'ambito del Piano?

R6. No. Un organismo di ricerca che figura nella compagine sociale dell'impresa beneficiaria, anche con una quota minoritaria, è un socio dell'impresa beneficiaria. Il divieto di cointeressenza di cui al punto 1.6 dell'Allegato 3 si applica a tutti i soci, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione e dalla natura giuridica o istituzionale del soggetto. Non rileva, ai fini del divieto, che si tratti di un ente senza scopo di lucro, di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di un soggetto vigilato da un'autorità pubblica.

Le spese per servizi o consulenze fatturate direttamente dall'organismo di ricerca in quanto soggetto giuridico restano pertanto inammissibili. Le eccezioni previste al punto 1.6 (contratto di lavoro subordinato con soci persone fisiche senza cariche; apporti in natura volontari non retribuiti) riguardano unicamente le persone fisiche socie e non trovano applicazione nei confronti di un ente collettivo quale fornitore.

Q7. Il divieto di cointeressenza si applica solo alle imprese "collegate" ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, o è più ampio?

R7. È più ampio. Il punto 1.6 dell'Allegato 3 va oltre le soglie previste dall'art. 2359 c.c. Il riferimento all'art. 2359 c.c. è solo uno dei criteri, non l'unico. Il divieto comprende infatti anche tutte le spese verso i soci dell'impresa beneficiaria, indipendentemente dalla dimensione della loro quota. Un soggetto può non configurare alcun "collegamento" ai sensi dell'art. 2359 c.c. ed essere comunque escluso in quanto socio della beneficiaria. I due livelli operano in modo cumulativo e vanno sempre valutati entrambi.